



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 117/18/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA REGIONE ABRUZZO
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 1 marzo 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo 2018 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”*;

VISTA la nota del 27 febbraio 2018 (prot. n. 13915) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti della Regione Abruzzo a seguito della segnalazione presentata dai Consiglieri regionali Sara Marcozzi e Domenico Pettinari e dall'on.le Gianluca Vacca, per conto del Gruppo consiliare *“Movimento 5 Stelle”*, per



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'amministrazione regionale in relazione alle seguenti iniziative: «- il 5 febbraio è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione [...] un comunicato stampa del Presidente dal titolo “Sisma: 25 milioni di euro per finanziare 86 interventi di ricostruzione sugli edifici religiosi” [...]; - il 6 febbraio è stato pubblicato sul quotidiano locale *Il Centro* un articolo corredato da foto del Presidente [...]; - il giorno 6 febbraio veniva pubblicato sul sito istituzionale della Regione un altro comunicato stampa del Presidente [...] dal titolo “Trasporti: TUA assume 79 dipendenti” [...] la conferenza stampa del D'Alfonso [...] è visionabile al link <http://www.facebook.com/luciano.dalfonso> [...]; - sempre nella giornata del 6 febbraio sul sito istituzionale veniva pubblicato il comunicato del Presidente [...] “Sisma: consegnate 18 SAE a Capitignano” [...] Anche in questa occasione, il sig. Luciano D'Alfonso presenziava alla conferenza stampa nella qualità di Presidente della Regione, come visionabile al link <http://www.facebook.com/luciano.dalfonso> [...]; - il 7 febbraio è stato pubblicato sul quotidiano *Il Centro* un articolo nel quale [...] sono rese le dichiarazioni del Presidente [...]».

In particolare il Comitato, con la delibera n. 13, del 27 febbraio 2018, nel rilevare che tali iniziative - ad eccezione del comunicato stampa dal titolo “Sisma: 25 milioni di euro per finanziare 86 interventi di ricostruzione sugli edifici religiosi” in quanto “risulta caratterizzato dal requisito dell'impersonalità [...] inoltre la notizia è neutrale” - sono in contrasto con il divieto di comunicazione istituzionale, ha proposto l'adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti della Regione Abruzzo;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato competente, e in particolare, la nota del 21 febbraio 2018, con la quale il Presidente della Regione Abruzzo ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando in sintesi quanto segue:

- “si precisa che i comunicati redatti dall'Ufficio Stampa della Regione [...] sono sempre stati improntati al rispetto del dettato previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28”;

PRESA VISIONE di copia delle pagine del sito istituzionale della Regione Abruzzo in cui risultano pubblicati i comunicati stampa “Sisma: 25 milioni di euro per finanziare 86 interventi di ricostruzione sugli edifici religiosi”, “Trasporti: TUA assume 79 dipendenti” e “Sisma: consegnate 18 SAE a Capitignano”, allegate alla documentazione istruttoria e ancora accessibili al momento della conclusione dell'istruttoria;

PRESA VISIONE degli articoli, oggetto di segnalazione, pubblicati sul quotidiano *Il Centro*, allegati alla documentazione istruttoria;

PRESO ATTO che il competente Comitato ha rilevato che “il link segnalato punta ad un account Facebook, tra l'altro di natura privata, riconducibile a Luciano



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D'Alfonso e che il contenuto contestato non è accessibile in quanto risulta non disponibile”;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”;*

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che la pubblicazione degli articoli oggetto di segnalazione non è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale per difetto del requisito soggettivo in quanto le attività oggetto di segnalazione non promanano da una Pubblica amministrazione;

RILEVATO inoltre che il profilo *Facebook* <http://www.facebook.com/luciano.dalfonso>, oggetto di segnalazione, non è riconducibile all'ente;

RILEVATO che la pubblicazione, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo dei comunicati “*Sisma: 25 milioni di euro per finanziare 86 interventi di ricostruzione sugli edifici religiosi*”, “*Trasporti: TUA assume 79 dipendenti*” e “*Sisma: consegnate 18 SAE a Capitignano*”, è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che la pubblicazione dei predetti comunicati sito istituzionale della Regione Abruzzo ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 in relazione alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato, in quanto è successiva alla convocazione dei comizi elettorali;

RILEVATO che le attività di comunicazione istituzionale effettuate dalla Regione Abruzzo attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dei comunicati “*Sisma: 25 milioni di euro per finanziare 86 interventi di ricostruzione sugli edifici religiosi*”, “*Trasporti: TUA assume 79 dipendenti*” e “*Sisma: consegnate 18 SAE a Capitignano*”, appaiono in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto, pur ricorrendo il requisito dell'impersonalità, non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità dell'iniziativa ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità.

RAVVISATA, pertanto, non rispondenza della pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente delle notizie oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo in merito alla riconducibilità alla comunicazione istituzionale degli articoli pubblicati su quotidiani e in merito alla rispondenza del comunicato “*Sisma: 25 milioni di euro per finanziare 86 interventi di ricostruzione sugli edifici religiosi*” ai requisiti di impersonalità e indispensabilità;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO, invece, di condividere le valutazioni del Comitato relative alla pubblicazione dei comunicati “*Trasporti: TUA assume 79 dipendenti*” e “*Sisma: consegnate 18 SAE a Capitignano*”;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

alla Regione Abruzzo di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di un giorno, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione, sul sito istituzionale dell’ente, dei comunicati “*Sisma: 25 milioni di euro per finanziare 86 interventi di ricostruzione sugli edifici religiosi*”, “*Trasporti: TUA assume 79 dipendenti*” e “*Sisma: consegnate 18 SAE a Capitignano*”. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alla Regione Abruzzo e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 1 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi